



CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)

M A T E R A

IN LIQUIDAZIONE

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

ORIGINALE

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 4 del 27-01-2023

OGGETTO: LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197: "BILANCIO DI PREVISIONE DALLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025". ANNULLAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI DAL 2000 AL 2015 DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO. ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI CONSORTILI AI SENSI DAL COMMA 229 - ART.1 - DELLA LEGGE 197/2022. (ATTO N.S.C.)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell'11.1.2017 recante la "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio";

DATO ATTO che con l'entrata in vigore della suddetta legge (17 gennaio 2017) i Consorzi di Bonifica regionali, ai sensi dell'art. 31 comma 1, sono stati sciolti e posti in liquidazione;

VISTA la DGR n. 142 del 24/02/2017 recante la nomina del Commissario unico liquidatore dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e Alta Val D'Agri e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, nella persona dell'Avv. Giuseppe P. Musacchio;

CON I POTERI derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla DGR n. 142 del 24.2.2017;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022 n.197 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dallo Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

VISTO, l'art.1 comma 222 della predetta Legge 197/2022 il quale stabilisce che: ”Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,....”

VISTO, l'art.1 comma 227 con cui è stato disposto che “...relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;

VISTO, l'art.1 comma 229 il quale stabilisce che “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”;

RITENUTO di doversi avvalere delle disposizioni contenute al comma 229 della Legge 29 dicembre 2022 n.197 e pertanto di non applicare alla contribuzione consortile l'automatismo di annullamento degli interessi o sanzioni maturate per effetto del mancato pagamento;

VISTI i pareri dei dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;

DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale

disciplinato dall'art. 27 della L.1/2017;

D E L I B E R A

per quanto in narrativa descritto di avvalersi della facoltà di non aderire alle disposizioni contenute al comma 222, 227 e 228 dell'art.1 della Legge 197/2022, mediante applicazione delle disposizioni contenute al comma 229 dell'art.1 della medesima Legge il quale stabilisce che gli enti creditori di cui al comma 227 possono deliberare di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023;

di notificare il presente atto:

Al Servizio Amministrativo per la pubblicazione sul sito Consortile entro la data del 31 gennaio 2023

Al Servizio Agrario Sezioni 1° e 2° per la comunicazione, entro la data del 31 gennaio 2023, ad Agenzia delle Entrate riscossione.

Matera, 27 Gennaio 2023

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(avv. Giuseppe MUSACCHIO)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo online del Consorzio in data odierna.

Matera, li _____

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione stata pubblicata all'albo online del Consorzio fino al giorno _____

Matera, li _____

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

OPPOSIZIONI O RECLAMI

.....
.....

Matera, li _____

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _____ del _____
- Ricevuta dall'organo di controllo il _____
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° _____ del _____

L'organismo di controllo nella seduta del _____

- ha ritenuto l'atto N.S.C.
- ha esaminato l'atto S.C. senza rilievi
- ha _____
- atto non soggetto a controllo _____ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)